

C.P. 23/2016

IL TRIBUNALE DI VICENZA

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

Dott. G. Borella	Presidente rel.
Dott.ssa S. Pitinari	Giudice
Dott.ssa S. Saltarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., presentato il 25.05.2016 da [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Grisignano di Zocco, Via [REDACTED], c.f./p.iva [REDACTED] in forza di determina del liquidatore del 11.04.2016, rep. 77770 racc. 25918, con la difesa dell'avv. [REDACTED] del foro di Padova, come da procura in calce al ricorso;
- rilevato che in data 29.09.2016 la società ha presentato il piano e la proposta e unitamente ad esso:
 - una relazione, aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
 - lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;
 - l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
 - la relazione ex art. 161, co. 3, l.f. redatta dal dott. Stefano Bordin;
- rilevato che la ricorrente, anche ai fini del calcolo delle maggioranze ex art. 177 l.f., non ha suddiviso i creditori in classi differenziate;
- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- visto l'art. 163 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la impresa ricorrente si trova in stato di crisi;
- rilevato che risulta allegata da parte della ricorrente società la documentazione indicata nell'art. 161 l.f.;
- rilevato che come fine della procedura è stata indicata la presumibile durata di mesi 36;
- ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo della domanda fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria in questa sede, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, giudizio che è, comunque, destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura, anche all'esito degli accertamenti del Commissario Giudiziale;
- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;
- ritenuto che, comunque, il ricorrente dovrà tenere conto della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di

interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

P. Q. M.

visti gli artt. 163 L.F. e 181 L.F.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società **[REDACTED]** S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Grisignano di Zocco, Via **[REDACTED]**, c.f./p.iva **[REDACTED]**

delega alla procedura di concordato il Giudice dott. Giulio Borella;

nomina Commissario Giudiziale il Dr. Giuseppe De Rosa, mandando allo stesso di predisporre per lo svolgimento di procedura competitiva ex art. 163 bis l.f.;

ordina la convocazione dei creditori nell'Aula della Corte di Assise al 2° piano (salvo diversa indicazione in loco) del Tribunale di Vicenza, per il giorno 16.02.2017 ad ore 9,30, in cui si discuterà della proposta e si procederà alla votazione, con termine di giorni venti per la comunicazione ai creditori del presente decreto; per i voti non manifestati all'udienza o che perverranno successivamente ad essa, comunque non oltre i venti giorni successivi, si terrà conto soltanto dei voti che perverranno presso la Cancelleria del Tribunale, entro l'orario di apertura, con atto ivi depositato o per telegramma, lettera, telefax e posta elettronica; ai fini del voto, i creditori sono invitati a prendere cognizione del ricorso ed allegati, e comunque della relazione depositata dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l.f., non oltre 45 giorni prima dell'adunanza;

fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito a cura della ricorrente della somma di € 50.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura,

mediante versamento su un libretto di deposito (da consegnare in cancelleria) intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del G.D.), con avviso che, decorso il termine indicato, il Commissario provvederà a norma dell'art. 173, co. 1, l.f.;

designa per il deposito l'istituto di credito CRA Brendola;

dispone che vengano depositati in cancelleria i libri contabili della società ricorrente al fine di eseguire le annotazioni ex art. 170 L.F., per restituirli poi al legale rappresentante della società ricorrente;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e quindi notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

Vicenza, 06.10.2016

Il Presidente

TRIBUNALE DI VICENZA
11 OTT 2016
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Antonio Carli